

Osservazione n° 312

prot. n° 29803 del 30.06.2006

Richiedente: Turchi Roberto

Controdeduzioni: CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il parere reso dalla Commissione Urbanistica riguardo ai contenuti dell'osservazione, il Consiglio Comunale specifica quanto segue:

1) Pericolosità idraulica:

- per quanto riguarda la classificazione di pericolosità idraulica attribuita all'area di trasformazione TR 09b (Via Meucci / Insempiamenti produttivi) la stessa appare corretta, in quanto direttamente discendente dai dati storici ed inventariali in possesso dell'Amm./ne Comunale riferiti alle le aree interessate da eventi alluvionali significativi posteriori e comprendenti quello del novembre 1966, o da fenomeni di ristagno. L'individuazione cartografica contenuta nella tav D 06 del Regolamento Urbanistico conferma al riguardo quanto già contenuto negli elaborati di quadro conoscitivo del vigente Piano Strutturale (tav. Fi 9). Si evidenzia altresì che nel previgente P.R.G.C. ("Variante generale del territorio aperto") tutta la zona risultava inserita in Classe di pericolosità 3bi ;
- le Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico adottato non hanno apportato disposizioni più restrittive rispetto alla previgente strumentazione urbanistica. Il citato capoverso dell'articolo 52 punto 4, ripropone infatti quanto già disposto dall'Allegato 'D' alle N.T.A. del previgente P.R.G.C. (vedi art. 2 paragrafo 3.3.2) introdotto dalla "Variante generale del territorio aperto";
- il capoverso di cui sopra merita comunque di essere in parte riformulato - per maggiore coerenza con le indicazioni operative correntemente dettate dall'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio - come segue:
"Nel caso in cui gli interventi suddetti prevedano incrementi di superficie coperta superiori a mq 200, i corrispettivi volumi sottratti all'esondazione devono essere compensati con scavi nelle aree limitrofe, ovvero con interventi che contribuiscano alla realizzazione delle casse di espansione previste nella zona dal Piano di Bacino del Fiume Arno, o con altri interventi di regimazione idraulica indicati dalle competenti autorità".

2) Aree ricadenti in ambito 'B' del Torrente Vingone:

- il Regolamento Urbanistico - elaborato ed adottato in vigore del P.I.T. regionale - non può essere evidentemente annoverato tra gli "strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima del 6.7.1994, data di entrata in vigore della D.C.R. 230 del 1994". Ne consegue che tutte le sue previsioni, comprese quelle che ripropongono strumenti attuativi già presenti nel previgente P.R.G.C., sono soggetti alle salvaguardie per l'ambito B di cui all'art. 77 del P.I.T., recepite dal Regolamento Urbanistico all'art. 40 delle proprie Norme per l'Attuazione;
- per quanto riguarda la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica richieste dalle norme per gli interventi sulle aree ricadenti in ambito B, occorre considerare che:
 - l'evento del 1966 è caratterizzato da dinamiche complesse di interazione tra i battenti in Arno, eventuali cedimenti arginali del Torrente Vingone per sifonamento e/o per sormonto sia in destra che in sinistra, esondazioni del Vingone e degli affluenti, trasferimento di volumi tra destra e sinistra attraverso il sistema di botti, rigurgito dei fossi di acque basse della Piana di Settimo, insufficienza della rete fognaria, etc.. Lo stato attuale risulta diverso da quello del 1966 per grado di urbanizzazione, estensione della rete fognaria, presenza del sistema di collettamento del depuratore di San Colombano, conformazione della rete di fossi (interrimento, intubamento, ecc.), interventi di adeguamento delle strutture arginali, ecc. Il Consorzio di Bonifica non ha effettuato simulazioni dell'evento 1966, periodo nel quale inoltre non era presente nel territorio e per il quale quindi non sono state raccolte informazioni dirette; nello "Studio idraulico per l'individuazione dei possibili fenomeni alluvionali della piana urbanizzata di Scandicci" si fa riferimento ai dati dell'Autorità di

Bacino del Fiume Arno. La Piana di Settimo, come la maggior parte delle aree di pianura prossime a corsi d'acqua pensili, è soggetta al permanere di un rischio idraulico residuo difficilmente eliminabile. Allo stato attuale è possibile affermare che gli interventi di sistemazione, in particolare sul Torrente Vingone hanno ridotto il rischio per le aree in destra idraulica e che gli interventi previsti produrranno un'ulteriore riduzione. Ciononostante le conoscenze ed i modelli in possesso del Consorzio non permettono di individuare le variazioni nelle aree allagate per eventi quali quello del 1966;

- i dati topografici disponibili per la Piana di Settimo non hanno un dettaglio sufficiente a determinare in misura attendibile la dinamica dei volumi esondati e quindi a dettagliare le aree effettivamente allagabili dal Torrente Vingone. Lo *"Studio idraulico per l'individuazione dei possibili fenomeni alluvionali della piana urbanizzata di Scandicci"* evidenzia come allo stato attuale la dinamica del fenomeno alluvionale eccezionale più probabile è di un'esondazione diffusa in sinistra idraulica con successivo trasferimento di volumi idrici in destra idraulica attraverso le botti; successivi allagamenti e trasferimento di volumi idrici attraverso la piana alluvionale a partire dallo sbocco delle botti;

3) Aree allagate e/o soggette a ristagno:

- quanto alle quote di sicurezza idraulica, la determinazione di un battente idrico massimo di allagamento in territori pianeggianti ed urbanizzati come quello della Piana di Settimo richiede che il livello di dettaglio del dato topografico sia molto elevato. Tale dettaglio è verosimilmente ottenibile soltanto a scala locale tramite rilievi a terra per porzioni ristrette di territorio e comunque non alla scala dello *"Studio idraulico per l'individuazione dei possibili fenomeni alluvionali della piana urbanizzata di Scandicci"*, che si limita ad indicare una quota di sicurezza cautelativa senza escludere che analisi di maggiore dettaglio possano individuare localmente aree a quota inferiore comunque in sicurezza idraulica (vedi RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA par. 3.2.2);
- per maggior chiarezza a fini applicativi appare comunque opportuno inserire un riferimento alle precisazioni di cui sopra nelle 'schede normative e di indirizzo progettuale' riferite alle singole aree di trasformazione o di riqualificazione;
- la mancata indicazione delle quote di battente nella cartografia contenuta nella tav. D 02 *"Carta degli ambiti e delle aree allagate"* deriva da un disguido informatico verificatosi in sede di elaborazione finale del documento per la fase di adozione. Per la fase di approvazione del Regolamento Urbanistico i competenti uffici hanno provveduto al riguardo;

4) Autocontenimento e laminazione delle acque meteoriche superficiali:

- non appare opportuno integrare i contenuti dell'art. 15 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico - costituenti disposizioni di carattere generale derivanti dalla disciplina del vigente P.I.T. regionale - con prescrizioni specifiche di eccessivo dettaglio, quali quelle contenute nell'Allegato 3 al P.A.I. adottato nel 2002 (oltretutto tale allegato non è presente nel P.A.I. definitivamente approvato con D.P.C.M. 06.05.2005). Tali indicazioni di dettaglio, ove non contrastanti con altri dettami normativi in materia, possono comunque costituire utili riferimenti metodologici per la progettazione dei dispositivi di autocontenimento e laminazione delle acque meteoriche superficiali.

Per quanto sopra il Consiglio Comunale ritiene l'osservazione MERITEVOLE DI PARZIALE ACCOGLIMENTO, limitatamente a quanto specificato al precedente punto 3).